

CBAM E IL FUTURO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE: OLTRE LA TUTELA AMBIENTALE, VERSO NUOVI EQUILIBRI ECONOMICI

Un'analisi integrata del CBAM: Implicazioni giuridiche, sfide operative per le imprese e il rischio di protezionismo economico. Questo elaborato esamina il funzionamento del meccanismo, le responsabilità per gli importatori e le criticità nella rendicontazione delle emissioni.

Dott. Thomas
Tabbiani

Introduzione

Il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) rappresenta una delle iniziative più ambiziose della Commissione Europea, volte a rendere l'economia dell'Unione Europea sostenibile, competitiva e a basse emissioni di carbonio. Attraverso questo meccanismo, l'UE si propone di raggiungere due obiettivi principali: ridurre le emissioni di gas serra e contrastare il fenomeno del *carbon leakage*, ossia la delocalizzazione delle emissioni verso paesi con regolamentazioni ambientali meno stringenti. In un contesto globale sempre più interconnesso, il CBAM rappresenta una svolta nella regolamentazione delle importazioni da paesi terzi, introducendo un meccanismo di aggiustamento del prezzo del carbonio alla frontiera per evitare che le emissioni vengano semplicemente trasferite fuori dall'UE. Tale meccanismo si inserisce in maniera coerente nel più ampio quadro del *Green Deal*, che si propone di bilanciare i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. In questo senso, il CBAM può essere visto come un tassello cruciale per garantire che gli obiettivi di decarbonizzazione siano perseguiti senza compromettere la competitività dell'industria europea.

Tuttavia, come ogni strumento innovativo, il CBAM presenta delle criticità operative e potenziali rischi. Oltre alle sfide tecniche legate alla raccolta e rendicontazione delle emissioni di carbonio, l'attuazione pratica di questo meccanismo potrebbe sollevare preoccupazioni legate al protezionismo, con il rischio di disincentivare il commercio internazionale, in particolare con i paesi in via di sviluppo. Inoltre, la responsabilità che ricade sugli importatori, in particolare per quanto riguarda l'accuratezza dei dati e le procedure di conformità, introduce nuove sfide legali e commerciali. Laddove gli errori nella gestione delle emissioni o la difficoltà nel tracciare l'intera catena di approvvigionamento possano diventare un ostacolo, è fondamentale un approccio critico ma equilibrato che sappia integrare i benefici ambientali con una corretta gestione economica e legale. Questo elaborato si propone di analizzare le principali sfide operative e legali del CBAM, con particolare attenzione alle difficoltà che le aziende europee potrebbero incontrare nel gestire correttamente le rendicontazioni, all'aumento dei costi, e ai rischi di pratiche fraudolente da parte degli stabilimenti produttivi

esteri. Infine, l'elaborato fornirà una valutazione critica ma costruttiva del CBAM, suggerendo potenziali miglioramenti per garantire che questo strumento diventi effettivamente una leva di innovazione e sostenibilità, senza rappresentare un peso per il sistema economico europeo.

CBAM: Normativa, obblighi e sfide operative per gli importatori europei

Il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) è un sistema di adeguamento del carbonio alla frontiera che mira a internalizzare il costo del carbonio nelle merci importate nell'Unione Europea, provenienti da paesi con standard ambientali meno rigorosi. L'obiettivo di questo meccanismo è duplice: evitare la delocalizzazione delle emissioni (carbon leakage) e garantire che i prodotti importati siano soggetti a costi simili a quelli imposti ai produttori europei che aderiscono al sistema ETS (Emission Trading System). Il CBAM si applica alle importazioni di determinati prodotti ad alta intensità di carbonio, tra cui cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Gli importatori di queste merci devono aderire a una serie di obblighi di rendicontazione e acquisto di certificati CBAM in proporzione diretta alle emissioni di carbonio incorporate nei beni importati. L'obiettivo principale del CBAM è promuovere la riduzione delle emissioni globali di gas serra, creando un sistema che rifletta il costo del carbonio nelle merci importate. Tuttavia, uno degli ostacoli più significativi per gli importatori è la difficoltà nel reperire dati accurati sulle emissioni di carbonio incorporate nei prodotti. Tale problema è amplificato dalla mancanza di trasparenza e dal frequente ricorso a broker e intermediari nelle transazioni commerciali, che allontanano l'importatore dal produttore effettivo. In questo contesto, la figura del dichiarante CBAM gioca un ruolo chiave nel garantire la conformità agli obblighi dichiarativi. Secondo l'art. 2 del Regolamento UE 1773/2023, possono essere considerati dichiaranti CBAM i seguenti soggetti:

- L'importatore che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci CBAM a proprio nome e per proprio conto;
- Il rappresentante doganale indiretto, nel caso in cui l'importatore sia un soggetto non stabilito nell'Unione Europea;

- Il rappresentante doganale indiretto che ha espressamente accettato gli obblighi dichiarativi anche per importatori stabiliti nell'UE.

Se un importatore estero non ha una stabile organizzazione nell'UE, sarà necessario designare un soggetto residente nell'Unione che assuma la responsabilità degli adempimenti dichiarativi CBAM. La figura del rappresentante doganale diretto, invece, non è soggetta a tali obblighi dichiarativi. Essere dichiarante CBAM comporta rilevanti responsabilità, in particolare per quanto riguarda la corretta compilazione delle dichiarazioni che indicano le emissioni incorporate nei beni importati. Gli errori o omissioni nella rendicontazione possono comportare sanzioni significative, rendendo fondamentale un'adeguata gestione del processo.

Il Regolamento (UE) 2023/956 disciplina il CBAM, articolato in due fasi: una transitoria e una definitiva. La fase transitoria, avviata il 1° ottobre 2023, impone agli importatori di beni CBAM di presentare rapporti trimestrali alla Commissione Europea, indicando la quantità e il codice della Nomenclatura Combinata (CN) dei beni importati, il paese di origine e il luogo di produzione, i metodi di produzione utilizzati e gli standard di qualità applicati, nonché le emissioni dirette e indirette associate ai beni, sia a livello di prodotto che di impianto. Inoltre, devono essere segnalati i costi di eventuali imposte sul carbonio sostenuti nel paese di origine, specificando la normativa di riferimento e qualsiasi esenzione o compensazione prevista. La Commissione potrà richiedere integrazioni tramite le autorità nazionali competenti qualora i dati forniti risultino incompleti, e in caso di inadempienza da parte degli importatori, sono previste sanzioni. Il Regolamento di attuazione prevede, fino alla fine del 2024, tre modalità di segnalazione: secondo la nuova metodologia UE, attraverso un metodo equivalente basato su certificazioni riconosciute a livello internazionale, accordi bilaterali o multilaterali, oppure utilizzando valori di riferimento predefiniti, opzione quest'ultima disponibile solo fino a luglio 2024. Dal 1° gennaio 2025 sarà accettato esclusivamente il metodo UE, con possibilità di utilizzare stime solo per beni complessi se rappresentano meno del 20% delle emissioni totali incorporate. La Commissione ha predisposto strumenti informatici dedicati, materiali di formazione e linee guida per supportare gli importatori nella gestione

di questi nuovi obblighi. A partire dal 1° gennaio 2026, il CBAM entrerà nella sua fase definitiva, con l'obbligo per gli operatori di presentare una dichiarazione annuale contenente la quantità di beni CBAM importati nell'anno precedente, le emissioni totali di CO2 incorporate in tali beni e il numero di certificati CBAM restituiti, il cui prezzo sarà determinato in base al valore medio delle quote ETS dell'UE. La dichiarazione dovrà includere anche un rapporto di verifica delle emissioni, rilasciato da un ente accreditato. Gli importatori potranno dedurre dal loro obbligo i costi del carbonio già sostenuti nel paese di origine. La prima dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027, segnando il passaggio a un regime che impone non solo obblighi di rendicontazione, ma anche rilevanti conseguenze legali e finanziarie.

Il rispetto delle normative CBAM rappresenta un processo complesso che comporta pesanti conseguenze giuridiche e finanziarie per coloro che non si adeguano correttamente alle disposizioni. In questo contesto, un ruolo cruciale è giocato dalla figura del dichiarante CBAM, responsabile per la conformità del meccanismo dal punto di vista amministrativo e fiscale.

Il dichiarante CBAM è la figura centrale all'interno del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere. Questo soggetto, che può essere sia un'impresa europea che un rappresentante designato, è incaricato di presentare la dichiarazione sulle emissioni di CO2 legate ai beni importati. Il dichiarante deve garantire l'accuratezza dei dati sulle emissioni e la loro conformità ai requisiti stabiliti dalle autorità europee.

Tra i principali obblighi del dichiarante vi sono:

1. La raccolta delle informazioni dettagliate sulle emissioni di gas serra lungo tutta la filiera produttiva dei beni importati;
2. La presentazione della dichiarazione annuale CBAM, che include il calcolo delle emissioni e il pagamento dei permessi CBAM corrispondenti;
3. L'adempimento di tutte le procedure amministrative previste dal regolamento, inclusa la verifica e la validazione dei dati forniti dai produttori esteri;

Questi obblighi generano una notevole mole di lavoro amministrativo e richiedono la collaborazione di tutte le parti coinvolte nella catena di approvvigionamento per

garantire che le emissioni dichiarate siano corrette e complete. Una delle differenze principali nel quadro normativo del CBAM riguarda la responsabilità che ricade sugli importatori in base alla loro sede operativa. Gli importatori con sede nell'UE sono direttamente soggetti agli obblighi dichiarativi dello strumento, mentre per quelli con sede estera la situazione è più complessa. Gli importatori con sede nell'UE sono pienamente responsabili della conformità al meccanismo, il che include sia la raccolta dei dati sulle emissioni, sia la gestione delle procedure amministrative e finanziarie legate ai permessi di carbonio. Per gli importatori con sede estera, il regolamento prevede la possibilità di nominare un rappresentante legale o un dichiarante CBAM in territorio europeo, che assume la responsabilità di adempiere a tutte le formalità previste. Tuttavia, ciò non esonera completamente l'importatore straniero da eventuali responsabilità, soprattutto se emergono discrepanze nei dati sulle emissioni o se vengono rilevate irregolarità nelle dichiarazioni. La mancanza di chiarezza su chi detiene la responsabilità ultima in caso di errori o omissioni può complicare ulteriormente le relazioni tra fornitori esteri e importatori europei, creando potenziali conflitti di responsabilità. La violazione degli obblighi previsti dal CBAM comporta pesanti sanzioni per le aziende importatrici. In caso di errata o mancata dichiarazione delle emissioni, le imprese rischiano di incorrere in multe significative, che possono compromettere la loro capacità di operare sul mercato europeo. Le sanzioni sono calcolate in base al numero di tonnellate di emissioni non dichiarate correttamente o non coperte dai permessi CBAM, con una logica di penalizzazione progressiva che aumenta con la gravità dell'infrazione.

L'impatto del CBAM sulle aziende europee: sfide, oneri economici e prospettive di innovazione

L'introduzione del *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) ha posto nuove sfide operative per le aziende europee, costrette a confrontarsi con requisiti tecnici e burocratici complessi per garantire la conformità al meccanismo. Tra le principali difficoltà riscontrate emergono problematiche legate alla rendicontazione delle emissioni lungo l'intera catena di approvvigionamento, alla mancanza di formazione specifica e alla ristrettezza dei

tempi per adeguarsi ai nuovi standard. Questi fattori rendono particolarmente arduo per le imprese, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), rispettare le scadenze e i requisiti stabiliti dal CBAM. Uno degli aspetti più complessi del meccanismo è la rendicontazione delle emissioni di gas serra associate ai beni importati. Le aziende europee sono tenute a raccogliere dati precisi sulle emissioni di CO₂ generate dai produttori esteri durante l'intero processo produttivo. Tuttavia, tale obbligo comporta numerose difficoltà, legate soprattutto alla necessità di tracciare le emissioni in ogni fase della catena di fornitura. Le catene di approvvigionamento globali sono spesso articolate, coinvolgendo una molteplicità di attori, il che rende difficile per l'importatore europeo risalire all'esatta quantità di emissioni generate in ogni singola fase. La presenza di più livelli di intermediazione, spesso mediati da broker o agenti commerciali, aggrava ulteriormente la situazione. Questi intermediari raramente dispongono dei dati sulle emissioni o non sono tenuti a fornirli agli importatori finali, creando un vuoto informativo che rende problematico rispettare i requisiti del CBAM.

Uno dei principali effetti del meccanismo riguarda l'aumento dei costi per le aziende che importano beni ad alta intensità di carbonio all'interno dell'Unione Europea. Il costo economico si manifesta su più livelli:

1. Onere di conformità: le imprese devono adattarsi alle nuove normative e dedicare risorse alla raccolta, monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di carbonio. Questo richiede investimenti in strumenti e tecnologie per la misurazione delle emissioni lungo la catena di approvvigionamento, nonché personale adeguatamente formato per gestire tali processi.

2. Costi diretti legati alla carbon tax: gli importatori sono obbligati a pagare certificati CBAM per compensare il differenziale tra i costi di carbonio nell'UE e nei paesi esportatori. Questo impatto economico potrebbe essere particolarmente gravoso per le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero non avere le risorse necessarie per fronteggiare tali costi aggiuntivi.

3. Incremento dei prezzi per i consumatori: i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese importatrici potrebbero essere trasferiti ai consumatori finali, con conseguente aumento dei prezzi dei beni importati. Questo rischio è particolarmente rilevante nei settori essenziali, come quello dell'energia, dove un aumento dei costi potrebbe avere ripercussioni dirette sul benessere dei cittadini europei.

Se da un lato il CBAM comporta costi significativi per le imprese, dall'altro potrebbe rappresentare un'opportunità strategica per stimolare l'innovazione e lo sviluppo di nuove tecnologie a bassa emissione di carbonio. Le imprese europee che riusciranno ad adattarsi rapidamente alle nuove normative ambientali potranno ottenere un vantaggio competitivo a livello globale, capitalizzando sulla crescente domanda di prodotti sostenibili e rispettosi dell'ambiente. Le aziende potrebbero essere spinte a sviluppare tecnologie che riducano le emissioni lungo la catena di produzione, non solo per evitare i costi del CBAM, ma anche per posizionarsi come leader nel mercato dei prodotti a basso impatto ambientale. L'investimento in tecnologie verdi potrebbe diventare un fattore determinante per il successo delle imprese nel lungo periodo, permettendo loro di distinguersi rispetto ai concorrenti esteri che non sono soggetti a normative così stringenti. Inoltre, il CBAM potrebbe fungere da leva per favorire la crescita di un'economia verde e sostenibile. Le imprese che riescono a ridurre le loro emissioni di carbonio e a dimostrare la conformità ai più elevati standard ambientali potrebbero beneficiare di nuove opportunità di mercato, sia all'interno dell'UE che nei paesi terzi che stanno seguendo l'esempio europeo. Il CBAM offre anche nuove opportunità alle piccole e medie imprese (PMI) e alle industrie tradizionali per rinnovarsi e adattarsi ai nuovi standard globali. Un tema rilevante è il rischio che l'introduzione del CBAM, con il conseguente aumento dei costi di importazione, si traduca in un incremento dei prezzi al consumo per i cittadini europei. Questo fenomeno potrebbe generare conseguenze economiche e sociali negative, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. In particolare, settori come quello energetico, altamente impattati dal meccanismo, potrebbero trasferire i costi direttamente sui consumatori, aggravando le problematiche della *fuel poverty* e della *energy poverty* in alcune aree dell'Unione

Europea. È essenziale che le istituzioni europee accompagnino l'introduzione del CBAM con politiche di mitigazione degli impatti sociali, quali incentivi economici e misure di sostegno per le categorie più esposte. L'obiettivo deve essere quello di bilanciare le esigenze di sostenibilità ambientale con la giustizia sociale, evitando che il costo della transizione verso un'economia verde ricada sulle spalle dei consumatori finali.

L'Unione Europea sta cercando di posizionarsi come leader mondiale nella transizione verso un'economia sostenibile. Lo strumento oggetto di questa analisi, in questo contesto, potrebbe non solo aiutare a ridurre le emissioni globali di carbonio, ma anche rafforzare la competitività delle imprese europee nel lungo termine. Le aziende che riescono a soddisfare i requisiti e a sviluppare prodotti a basso impatto ambientale avranno accesso a nuovi mercati globali che privilegiano beni e servizi sostenibili.

Inoltre, questa nuova misura potrebbe stimolare la creazione di posti di lavoro nel settore delle energie rinnovabili e della consulenza ambientale, promuovendo un modello economico più equo e resiliente, in linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo.

Sfide per i paesi in via di sviluppo: il CBAM come barriera commerciale o opportunità di collaborazione?

La complessità burocratica e i requisiti tecnici stringenti imposti dal CBAM sollevano preoccupazioni sulla possibilità che il meccanismo possa essere percepito come una forma di protezionismo mascherato, volto a proteggere il mercato europeo dalla concorrenza straniera piuttosto che a incentivare la sostenibilità ambientale. Se mal gestito, il CBAM rischia di disincentivare il commercio con i paesi terzi, in particolare con quelli in via di sviluppo, che potrebbero non essere in grado di adeguarsi ai rigidi standard ambientali richiesti dal meccanismo. L'obbligo di dichiarare le emissioni e di pagare permessi per importare beni in Europa potrebbe essere percepito come un onere aggiuntivo per i produttori stranieri, riducendo così la competitività dei loro prodotti sul mercato europeo e creando barriere commerciali. Questo rischio è particolarmente elevato per quei settori che già operano in condizioni di bassa

marginalità e che non possono permettersi di affrontare costi aggiuntivi. La percezione di un potenziale protezionismo mascherato potrebbe avere ripercussioni anche a livello di relazioni internazionali, soprattutto nei confronti dei partner commerciali extra-UE, che potrebbero vedere il CBAM come una misura volta a penalizzare la loro competitività piuttosto che a promuovere una reale transizione ecologica. Uno dei rischi principali associati al CBAM è rappresentato dal trasferimento della responsabilità dagli stabilimenti produttivi esteri agli importatori europei. Il meccanismo si basa sul presupposto che gli importatori siano in grado di raccogliere e verificare i dati sulle emissioni generate dai produttori al di fuori dell'UE. Tuttavia, nella pratica, questo crea una situazione di forte squilibrio, in cui l'importatore europeo si trova a essere responsabile per informazioni che non sempre ha la possibilità di verificare con certezza. Questo trasferimento di responsabilità solleva questioni giuridiche rilevanti, soprattutto in merito alla possibilità per gli importatori di rivalersi sui produttori esteri in caso di dichiarazioni incomplete o errate. Molti paesi esportatori non dispongono di sistemi di monitoraggio delle emissioni comparabili a quelli europei, e in alcuni casi gli standard locali sono meno rigorosi. Questo può portare a discrepanze nei dati e a difficoltà per le aziende europee nell'ottenere informazioni accurate.

Il CBAM nasce con l'obiettivo di evitare il *carbon leakage*, ovvero lo spostamento delle emissioni di carbonio verso paesi con normative ambientali meno stringenti, dovuto alla delocalizzazione della produzione. Tuttavia, nella sua applicazione pratica, potrebbe assumere le caratteristiche di una barriera commerciale, in particolare per quei paesi che non dispongono delle risorse necessarie per adeguarsi alle nuove normative. L'imposizione di una tassa o di un meccanismo di compensazione sui beni importati in base alle emissioni di carbonio prodotte durante il loro ciclo di vita rischia di penalizzare quei paesi che non hanno ancora sviluppato politiche ambientali altrettanto rigorose. Le imprese di questi paesi potrebbero trovarsi ad affrontare costi aggiuntivi per esportare i propri prodotti in Europa, senza avere le stesse opportunità di beneficiare delle misure di compensazione previste per le imprese europee. Questa disparità potrebbe non solo ridurre la competitività di alcuni paesi terzi, ma anche rafforzare la percezione che l'UE stia adottando una politica commerciale "verde"

volta principalmente a proteggere i propri interessi economici. Il rischio principale è che il CBAM possa disincentivare il commercio internazionale, creando barriere aggiuntive per quei paesi che hanno difficoltà ad adeguarsi alle norme ambientali europee. Molti paesi in via di sviluppo, pur riconoscendo la necessità di adottare politiche più sostenibili, potrebbero non essere in grado di rispondere rapidamente agli obblighi imposti dal CBAM per una serie di ragioni, tra cui:

1. Infrastrutture inadeguate per la misurazione e la rendicontazione delle emissioni.
2. Scarso accesso a tecnologie a bassa emissione di carbonio, che potrebbero essere troppo costose o difficili da implementare in tempi brevi.
3. Mancanza di politiche ambientali strutturate a livello governativo, che impediscono alle imprese locali di adattarsi ai requisiti imposti dai mercati internazionali.

Questi fattori rendono difficile per le imprese di paesi terzi conformarsi alle normative CBAM, portandole a perdere competitività rispetto ai produttori europei. Il risultato potrebbe essere una riduzione degli scambi commerciali con l'UE, soprattutto per quei settori che dipendono in modo significativo dalle esportazioni verso l'Europa. Un esempio emblematico potrebbe essere quello dei paesi esportatori di acciaio, cemento o alluminio, settori altamente energivori e ad alta intensità di emissioni di carbonio. Se queste industrie non saranno in grado di adeguarsi ai requisiti del meccanismo, potranno vedere ridursi drasticamente le loro opportunità di esportazione verso l'UE, con conseguenze economiche significative per intere regioni. È fondamentale comprendere la sottile differenza tra il CBAM come misura legittima di tutela ambientale e il suo potenziale uso come strumento di protezionismo economico. Dal punto di vista giuridico, il meccanismo può essere considerato conforme alle norme del commercio internazionale se applicato in modo trasparente e non discriminatorio. L'OMC consente infatti agli Stati membri di adottare misure commerciali legate alla protezione dell'ambiente, a patto che queste non siano utilizzate per favorire i produttori nazionali rispetto a quelli esteri. Il CBAM deve quindi essere progettato e applicato in modo tale da rispettare il principio di non discriminazione, evitando che venga percepito come uno strumento

protezionistico. In particolare, è necessario che il meccanismo non favorisca, di fatto, le imprese europee a scapito di quelle estere e che le compensazioni previste per i produttori europei non costituiscano un vantaggio competitivo ingiusto. Un'applicazione corretta richiede, inoltre, che il meccanismo sia proporzionato e trasparente, con criteri di misurazione delle emissioni chiari e condivisi a livello internazionale. Il rischio è che la mancanza di omogeneità nei criteri di misurazione delle emissioni tra paesi europei e paesi terzi possa creare distorsioni nel mercato, con conseguenti accuse di protezionismo velato.

Un aspetto critico da considerare è l'impatto che il CBAM potrebbe avere sulle relazioni commerciali tra l'Unione Europea e le principali economie emergenti, come la Cina, l'India e il Brasile. Questi paesi, che rappresentano alcuni dei maggiori esportatori verso l'UE, hanno già espresso preoccupazioni, vedendo questo strumento come una potenziale barriera commerciale che potrebbe colpire duramente le loro economie. In particolare, la Cina, con il suo elevato livello di emissioni e il ruolo di primo piano come esportatore verso l'Europa, è tra i paesi più critici nei confronti del CBAM. Pechino ha espresso la preoccupazione che il meccanismo possa ostacolare le esportazioni cinesi verso l'UE, con conseguenti danni economici e potenziali ripercussioni sulle relazioni diplomatiche tra le due potenze. Allo stesso modo, l'India ha sottolineato che il CBAM potrebbe compromettere la sua capacità di esportare prodotti energetici e industriali verso l'Europa, influenzando negativamente settori chiave della sua economia. L'introduzione della "tassa sul carbonio" potrebbe dunque inasprire i rapporti tra l'UE e alcuni dei suoi principali partner commerciali, rischiando di minare anni di negoziati volte a promuovere una maggiore integrazione economica globale. È cruciale che l'Unione Europea lavori per instaurare un dialogo costruttivo con queste economie, al fine di trovare soluzioni che consentano loro di adeguarsi gradualmente ai nuovi standard senza compromettere il commercio.

Nonostante i rischi di protezionismo, il CBAM può anche rappresentare un'opportunità per rafforzare la cooperazione internazionale in materia di politiche ambientali. L'UE potrebbe, infatti, promuovere una maggiore collaborazione con i suoi partner commerciali per sviluppare standard comuni di

sostenibilità e facilitare l'accesso a tecnologie verdi. Questo approccio potrebbe ridurre il rischio di conflitti commerciali e promuovere un'agenda globale comune per la lotta al cambiamento climatico. Ad esempio, l'UE potrebbe offrire assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a implementare sistemi di monitoraggio delle emissioni più efficaci e a ridurre la loro dipendenza da tecnologie ad alta emissione di carbonio. Inoltre, l'Unione Europea potrebbe negoziare accordi bilaterali o multilaterali con economie emergenti per facilitare il trasferimento di tecnologie pulite e garantire che il CBAM non venga percepito come un ostacolo al commercio, ma piuttosto come uno strumento di transizione verso un'economia globale più sostenibile.

Conclusioni

L'implementazione del *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) rappresenta un passaggio cruciale nella strategia dell'Unione Europea per affrontare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni di gas serra. Tuttavia, come discusso nel corso di questo elaborato, l'iniziativa solleva una serie di sfide economiche, giuridiche e operative sia per le aziende europee sia per i partner commerciali internazionali, soprattutto per i paesi in via di sviluppo. Per le imprese europee, il CBAM impone nuove responsabilità di conformità e costi legati alla rendicontazione delle emissioni. Sebbene queste nuove regole possano incentivare l'innovazione e l'adozione di tecnologie più sostenibili, esse comportano anche un onere finanziario significativo, che potrebbe impattare in modo differente settori industriali con basse marginalità o alta intensità energetica. L'incertezza normativa e la complessità burocratica aumentano i rischi operativi per le aziende, richiedendo una maggiore capacità di adattamento e strategie aziendali che coniughino sostenibilità e competitività. Il meccanismo, inoltre, solleva questioni critiche per i paesi terzi, in particolare quelli in via di sviluppo, che potrebbero interpretare il CBAM come una misura protezionistica mascherata, volta a preservare la competitività europea a discapito delle economie esterne. La mancanza di infrastrutture adeguate al monitoraggio delle emissioni e l'accesso limitato a tecnologie verdi sono tra i principali ostacoli che tali paesi devono affrontare. Questo scenario potrebbe non solo minare la loro

competitività sui mercati internazionali, ma anche compromettere le relazioni commerciali con l'UE, in particolare con economie emergenti come Cina, India e Brasile. Nonostante queste sfide, il CBAM offre anche opportunità significative per promuovere una maggiore cooperazione internazionale in materia di politiche ambientali. L'Unione Europea potrebbe giocare un ruolo di primo piano in questa transizione, supportando i paesi in via di sviluppo attraverso assistenza tecnica e il trasferimento di tecnologie verdi. Un approccio inclusivo che preveda la graduale integrazione di questi paesi nel sistema CBAM potrà garantire che il meccanismo non solo riduca le emissioni di carbonio, ma contribuisca anche a un'economia globale più equa e sostenibile. In definitiva, il successo del CBAM dipenderà dalla sua corretta implementazione e gestione, bilanciando la necessità di ridurre le emissioni globali di carbonio con l'equità nelle relazioni commerciali internazionali. Con un dialogo aperto e costruttivo, e una visione condivisa per il futuro, l'UE ha l'opportunità di rafforzare la propria leadership globale nella transizione ecologica, stimolando al contempo l'innovazione e creando un sistema commerciale internazionale che favorisca la sostenibilità.